

3/2

2/26



*Ministero del Tesoro, del Bilancio  
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

Prot. n. 209382  
Div. 3<sup>^</sup>

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA P.E. GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO CIEBA	
Roma, - 8 FEB 2000	
PARTENZA	1501

- AT AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO
- AT AZIENDE AUTONOME STATO
- AT UFFICI CENTRALI BILANCIO
- AT SERVIZI E UFFICI RAGIONERIA AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME STATO
- AT PREFETTURE
- AT DIREZIONI REGIONALI ENTRATE
- AT DIREZIONI COMPARTIMENTALI TERRITORIO
- AT DIPARTIMENTI PROVINCIALI MINISTERO TESORO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- AT RAGIONERIE PROVINCIALI STATO
- AT DIREZIONI PROVINCIALI TESORO
- AT UNIVERSITA' STUDI
- AT PROVVEDITORATI STUDI

e, per conoscenza

- AT PRESIDENZA REPUBBLICA
- AT PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA
- AT PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI
- AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- AT CORTE COSTITUZIONALE
- AT CONSIGLIO STATO
- AT CORTE CONTI
- AT DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE PERS. E SERVIZI TESORO - Dir. Cent. Uffici Locali e Servizi Tesoro
- AT PRESIDENZE ENTI REGIONE
- AT COMMISSARI GOVERNATIVI PRESSO STESSE REGIONI
- AT DIREZIONE GENERALE I.N.P.D.A.P.


**OGGETTO:** Norme in materia di indennità ai Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari - Legge n.418/99

In Gazzetta Ufficiale n.268 del 15 novembre 1999 è stata pubblicata legge 9 novembre 1999, n.418, recante "Disposizioni

in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari". Articolo 1, comma 1, predetta legge prevede che ai citati membri del Governo che non siano parlamentari compete un'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento sensi articolo 1 legge 31 ottobre 1965, n.1261, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e che la stessa si cumula con trattamento stipendiale spettante in tale veste, secondo normativa vigente; per Ministri e Sottosegretari di Stato parlamentari. Comma 2 medesimo articolo 1 prevede che nuova indennità non è cumulabile, invece, con trattamento economico spettante ai pubblici dipendenti non parlamentari chiamati all'ufficio di Ministro o Sottosegretario di Stato, collocati in aspettativa con assegni a norma articolo 47 legge 24 aprile 1980, n.146, nel senso, cioè, che indennità stessa è opzionale rispetto suddetto trattamento economico. Ciò, premesso, fine assicurare corretta ed uniforme applicazione nuova normativa, si forniscono seguenti indicazioni. Importo mensile indennità, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei parlamentari, è di lire 16.785.367, da corrispondere ai soggetti interessati per dodici mensilità. Poiché indennità stessa non rientra fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini fiscali, citato importo mensile va assoggettato a ritenuta pensionistica dell'8,75 per cento e a contributo aggiuntivo dell'1 per cento (da versare a gestione separata Stato dell'INPDAP), come trattamento stipendiale, nonché a IRPEF. Agli stessi soggetti non residenti a Roma compete, altresì, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno nella capitale, prevista da articolo 2 suindicata legge n.1261/1965, attualmente pari a lire 5.250.000 mensili. Da entrata in vigore nuova normativa, e cioè da 16 novembre 1999, quella precedente prevista da articolo 1, comma 3, legge 2 ottobre 1997, n.334, è da ritenere implicitamente abrogata, con conseguente cumulabilità nuova indennità con qualsiasi trattamento di pensione o assegno vitalizio. Presente circolare viene diramata d'intesa con Presidenza Consiglio

Ministri, precisando che nulla è innovato per quanto riguarda  
Ministri e Sottosegretari parlamentari, non essendo essi  
destinatari normativa in oggetto. MINISTRO TESORO BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

fu

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a horizontal line and a stylized flourish.